

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro II - Del processo di cognizione
Titolo II - Del procedimento davanti al giudice di pace

Art. 312 Poteri istruttori del giudice (Abrogato)

[Il pretore o il giudice di pace può disporre d'ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, quando le parti nell'esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità.]